

REGOLAMENTO
PER LA GESTIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI DELLA CITTA DI
FRATTAMAGGIORE,

INDICE

PREMESSA

ART. 1 DEFINIZIONI

Art. 2 Oggetto e finalità

Art. 3 Classificazione degli Impianti Sportivi

Art. 4 Competenze dell'assessorato alle attività sportive

Art. 5 Gestione degli Impianti Sportivi

Art. 6 Modalità di gestione

Art. 7 Soggetti aventi diritto alla concessione in uso degli Impianti Sportivi

Art. 8 Modalità di presentazione delle domande di concessione in uso

Art. 9 Priorità di scelta delle concessioni

Art. 10 Criteri specifici per l'assegnazione degli spazi orari: Campionati

Art. 11 Criteri specifici per l'assegnazione degli spazi orari Allenamenti ed usi non agonistici

Art. 12 Concessioni temporanee a singoli cittadini e altri soggetti

Art. 13 Concessione delle strutture sportive annesse alle scuole

Art. 14 Contenuto della domanda di concessione in uso ed allegati minimi.

Art. 15 Norme generali di accesso agli impianti sportivi e responsabilità

Art. 16 Norme generali per l'uso degli impianti sportivi

Art. 17 Norme specifiche per l'uso delle palestre

Art. 18 Norme specifiche per l'uso dei campi di calcio.

Art. 19 Norme specifiche per concessioni aventi ad oggetto manifestazioni non sportive.

Art. 20 Tariffe di utilizzo degli impianti sportivi.

Art. 21 Modalità per l'affidamento a privati della gestione degli impianti sportivi comunali

Art. 22 Concessione in autogestione

Art. 23 Servizi accessori

Art. 24 Pubblicità e strumenti di pubblicità

Art. 25 Responsabilità

Art. 26 Sospensione delle concessioni

Art. 27 Revoca delle concessioni

Art. 28 Risoluzione del rapporto di concessione

Art. 29 Subentro nella concessione

Art. 30 Rinvii

Art. 31 Norme transitorie

Art. 31 Entrata in vigore e abrogazione di norme

PREMESSA

Gli impianti sportivi di proprietà del Comune di Frattamaggiore le attrezzature e le dotazioni di beni in generale in essi esistenti, sono parte integrante del patrimonio comunale.

ART. 1 DEFINIZIONI

Ai fini del presente Regolamento si intende:

- per impianto sportivo, il luogo opportunamente attrezzato destinato alla pratica di una o più attività sportive;
- per attività sportiva, la pratica di una disciplina sportiva svolta a livello agonistico, amatoriale, ricreativo o rieducativo;
- per forme di utilizzo e gestione, le modalità con le quali la Amministrazione concede l'utilizzo di un impianto o ne concede la gestione a terzi;
- per concessione in uso, il provvedimento con il quale la A.C. autorizza l'uso dell'impianto per lo svolgimento delle attività nello stesso previsto;
- per tariffa, la somma che l'utente deve versare alla Amministrazione comunale o al Concessionario per l'utilizzo dell'impianto;

Art. 2 Oggetto e finalità

Il presente regolamento detta i principi e disciplina le modalità e le procedure per la gestione degli impianti sportivi di proprietà del del Comune di Frattamaggiore e delle attrezzature e dotazioni in essi esistenti, nonché di ogni impianto sportivo e relative attrezzature e dotazioni di cui il Comune ne ha l'uso o la gestione o la disponibilità, compreso gli impianti sportivi annessi agli Istituti scolastici.

Gli impianti sportivi comunali, nonché quelli acquisiti in uso o gestione o altro valido titolo da terzi in generale, compreso gli Istituti Scolastici di ogni ordine e grado e le attrezzature in essi esistenti, sono destinati ad uso pubblico per la diffusione, la promozione e la pratica dell'attività sportiva, nelle sue forme educative, addestrative ed agonistiche, nonché motoria e ricreativa, per garantire la diffusione dello sport a tutti i livelli e in tutte le discipline praticabili, a diretto soddisfacimento degli interessi generali della collettività ed in alternativa, per manifestazioni non sportive. Si considerano tali:

- a. l'attività agonistica e non agonistica svolta da Società ed organismi ed Associazioni sportive, anche attraverso la partecipazione a campionati, tornei, gare e manifestazioni ufficiali;
- b. l'attività formativa finalizzata all'avviamento allo sport di preadolescenti e adolescenti;
- c. L'attività sportiva a favore dei giovani.
- d. l'attività sportiva per le istituzioni scolastiche pubbliche;
- e. l'attività motoria e sportiva a favore dei disabili e degli anziani;
- f. l'attività ricreativa, sociale e amatoriale per la cittadinanza in generale, sia sportiva che extrasportiva.

Art. 3 Classificazione degli Impianti Sportivi

Gli impianti sportivi comunali si distinguono in impianti di primo livello e impianti di secondo livello.

Gli impianti che, per la loro struttura, per le attività particolari che vi si svolgono, per le dimensioni, per la destinazione d'uso prevalente e per l'ampiezza dell'utenza servita, assolvono funzioni d'interesse generale della Città, sono classificati come impianti sportivi di rilevanza cittadina. Allo stesso modo sono da considerare tali le strutture per le quali esistano particolari convenzioni che ne vincolino la destinazione d'uso ad attività di livello cittadino, nazionale e internazionale.

Tutti gli altri impianti, compresi quelli acquisiti in uso dagli Istituti Scolastici o altri Enti pubblici ai sensi delle leggi vigenti, sono individuati come impianti di secondo livello.

Gli impianti sportivi di nuova costruzione o acquisizione sono classificati secondo la tipologia riferibile agli impianti sportivi di rilevanza cittadina o circoscrizionale con atto della Giunta Comunale, sentito il parere della Commissione Comunale Permanente allo Sport.

Alla data di adozione del presente Regolamento rientrano nella categoria degli impianti di primo livello, quelli di seguito indicati:

1. Campo sportivo A.
2. Campo sportivo B.
3. Piscina comunale.
4. Bocciodromo comunale.
5. Centro Sportivo Via Rossini (n. 2 campi polivalenti).

6. Centro Sportivo presso Scuola Elementare Via Mazzini (n. 1 campo polivalente).
2. Sono considerati impianti di secondo livello, le sotto elencate strutture:
 1. Campetto pattinaggio al Corso Europa.
 2. Palestra edificio scolastico " E. Fermi ".
 3. Palestra edificio scolastico " Via Mazzini "
 4. Palestra edificio scolastico " Trav. Ianniello ".
 5. Palestra edificio scolastico " Liceo Durante ".
 6. Palestra edificio scolastico " Via Lupoli ".

Art. 4

Competenze dell'assessorato alle attività sportive

L'assessorato alle attività sportive, ha il compito, sentita la Commissione Consiliare alle attività sportive, di promuovere e coordinare tutte le attività sportive che si svolgono negli impianti sportivi comunali. Le funzioni connesse alla gestione dei suddetti impianti e delle attrezzature e dotazioni strumentali connesse, sentito l'assessorato alle attività sportive, attengono alla competenza ed alla responsabilità dell'Ufficio Patrimonio del Comune di Frattamaggiore, nell'ambito delle prescrizioni contenute nel presente Regolamento, della normativa vigente e delle direttive emanate dall'Amministrazione.

Art. 5

Gestione degli Impianti Sportivi

Il Comune di Frattamaggiore gestisce direttamente o tramite la concessione a terzi gli impianti sportivi, nel rispetto delle indicazioni e delle procedure contenute nel presente regolamento e sentita la Commissione Consiliare alle attività sportive.

L'uso degli impianti sportivi comunali ha il suo fondamento in una concessione amministrativa, soggetta a tutte le norme che regolano questa materia anche per quanto riguarda l'esecuzione di provvedimenti d'autorità comunale. La concessione in uso dell'impianto dà diritto a esercitare esclusivamente le attività sportive indicate nella concessione stessa.

La gestione degli impianti sportivi deve essere improntata ai principi di buon andamento e imparzialità e ai criteri di economicità, efficacia, efficienza e trasparenza. Deve essere altresì perseguita la tutela del patrimonio dell'Ente.

La gestione patrimoniale degli impianti sportivi è compito dell'amministrazione comunale.

Art. 6

Modalità di gestione

Le tipologie delle concessioni sono le seguenti:

- a. Concessioni in uso
- b. Concessioni per la gestione di impianti sportivi
- c. Concessioni in autogestioni.

Art. 7

Soggetti aventi diritto alla concessione in uso degli Impianti Sportivi

Possono fruire della concessione in uso degli impianti sportivi gestiti direttamente dall'Amministrazione Comunale:

- a. le Associazioni sportive ed Enti non lucrativi similari, le Società sportive legalmente costituite ed affiliate ad una o più Federazioni sportive riconosciute dal CONI, che svolgono attività agonistica e/o amatoriale, partecipando ai campionati delle varie discipline sportive, con risultati comprovati dalla Federazione di appartenenza;
- b. le Associazioni sportive ed Enti non lucrativi similari, le Società sportive legalmente costituite ed affiliate ad uno o più Enti di Promozione Sportiva riconosciuti dal CONI, che svolgono attività sportiva con risultati comprovati e sottoscritti dall'Ente di appartenenza;
- c. le Scuole pubbliche di ogni ordine e grado, le Federazioni e gli Enti di Promozione Sportiva, tutte le altre Società o Associazioni ed organismi non lucrativi svolgenti attività sportive comprovate dalla Federazione o Ente di Promozione Sportiva di appartenenza;
- d. gli altri Enti pubblici e privati, le Cooperative di servizi, le Associazioni ed organismi non lucrativi, anche non sportivi;
- e. Associazioni presenti sul territorio, non lucrative, che hanno come fine sociale la formazione giovanile.
- f. i singoli cittadini.

I suddetti soggetti possono avere la concessione in uso degli impianti anche per lo svolgimento di attività di avviamento allo sport, di attività motoria di base e di manifestazioni ricreative e musicali, di intrattenimento o aggregazione sociale, saggi, studi, convegni e simili.

Art. 8

Modalità di presentazione delle domande di concessione in uso

Le domande per l'utilizzo degli impianti sportivi gestiti direttamente dall'Amministrazione Comunale, devono pervenire, tramite Protocollo Generale, all'assessorato alle attività sportive, precisando tra l'altro, la disciplina sportiva praticata, l'orario ed il giorno in cui si intende utilizzare l'impianto, precisando se l'uso si riferisce ad allenamento - ad addestramento alla pratica sportiva - a svolgimento di campionati - a manifestazioni di carattere sportivo o a manifestazioni di carattere diverso, se vi è o no libero accesso di tutti e se vi è pagamento di corrispettivo o contributo da parte dei terzi in generale che accedono all'impianto per la manifestazione, anche in veste di spettatori o osservatori, fermo restando quando disposto in appresso nelle norme particolari.

Al fine di consentire la necessaria programmazione dell'attività sportiva per ogni singola disciplina e di stabilire i turni, gli spazi e gli orari, le domande, sottoscritte dal legale rappresentante, devono essere presentate:

- a. Entro il 30 giugno di ogni anno, pena il non accoglimento dell'istanza, per le domande finalizzate ad ottenere autorizzazioni riferite a periodi superiori a 30 giorni o relative all'intera annata sportiva;
- b. Almeno 20 giorni prima di ogni iniziativa, qualora l'impianto sia richiesto per lo svolgimento di manifestazioni e tornei di breve durata (comunque inferiore a 30 giorni) o per lo svolgimento di qualsiasi altra attività compatibile con la destinazione d'uso degli impianti.

I soggetti che, alla data della presentazione della domanda di concessione, risulteranno morosi nei confronti dell'Amministrazione comunale a qualsiasi titolo, non potranno produrre alcuna valida istanza per l'utilizzo degli impianti sportivi.

L'Amministrazione Comunale, con atto motivato, si riserva di concedere l'estinzione della morosità nel termine di giorni quaranta.

Per le istanze che perverranno incomplete della documentazione richiesta, l'Amministrazione Comunale concederà un termine, non superiore a giorni quindici, per l'integrazione della documentazione necessaria o per altra documentazione che l'Amministrazione stessa riterrà opportuno richiedere. Superato tale termine l'istanza sarà ritenuta nulla.

Le istanze che perverranno fuori termine potranno essere esaminate esclusivamente se, dopo l'assegnazione in concessione alle Società in regola con la documentazione richiesta, risulteranno ancora liberi spazi orari. In tal caso l'assegnazione seguirà rigorosamente la data del protocollo d'entrata.

Le concessioni rilasciate con atto del Responsabile dell'Patrimonio, sentito l'assessore alle attività sportive, non possono avere una durata superiore ad un'intera stagione agonistica o ad un intero anno scolastico.

I calendari di utilizzo degli impianti gestiti direttamente dal Comune di Frattamaggiore sono formulati congiuntamente dal Responsabile delle attività sportive e dal Responsabile del Patrimonio e resi noti agli utenti entro il 30 settembre di ciascun anno, fatta salva la possibilità, in qualsiasi momento e nel rispetto degli indirizzi ricevuti, di revocare, sospendere temporaneamente o modificare gli orari ed i turni assegnati nei casi in cui ciò si renda necessario per lo svolgimento di manifestazioni o in conseguenza della riorganizzazione degli orari e dei turni medesimi o in caso di esigenze sopravvenute o per i casi di forza maggiore. In tal caso, si provvede a comunicare tempestivamente all'interessato le variazioni.

Nessuna concessione può essere rilasciata dal Comune di Frattamaggiore a favore di soggetti che siano privi dei requisiti richiesti dal presente regolamento o che abbiano presentato l'istanza fuori dei termini di cui sopra, salvo che, sulla base di idonee verifiche, sia accertata la validità dell'iniziativa e che la richiesta sia riferita a spazi e orari residui e per periodi limitati.

Art. 9

Priorità di scelta delle concessioni

L'Amministrazione Comunale, pur avendo come obiettivo principale il soddisfacimento della globalità delle richieste avanzate per l'utilizzo degli impianti sportivi cittadini, ripartendo gli spazi di utilizzo degli impianti in modo equo e per quanto possibile rispondenti alle necessità dei soggetti richiedenti, tuttavia ritiene opportuno determinare dei criteri per l'assegnazione degli spazi orari, necessari per disciplinare le priorità di utilizzo, soprattutto nei casi in cui le richieste risultano concomitanti o eccedenti rispetto alla capacità di fruibilità degli impianti stessi.

In caso di controversie tra Società Sportive appartenenti alla medesima Federazione, si dovrà acquisire il parere consultivo della Federazione di appartenenza. Nel caso, invece, di controversia tra Società Sportive appartenenti a Federazioni diverse o di controversie tra Federazioni, dovrà ottenersi il parere consultivo del CONI.

L'accesso agli impianti ed il relativo uso, sarà determinato tenendo conto dei seguenti criteri:

L'assessore alle attività sportive del Comune di Frattamaggiore, sentito il Responsabile dell'Ufficio Patrimonio, in presenza di più domande di concessione relative ad un medesimo impianto e qualora non sia possibile soddisfare tutte le richieste, predispose il calendario di cui al presente regolamento, assegnando gli impianti a soggetti aventi sede ed operanti nella città di Frattamaggiore, secondo il seguente ordine di priorità:

1. le istituzioni scolastiche pubbliche di ogni ordine e grado;
2. le Associazioni ed organismi non lucrativi similari e le Società sportive che partecipano ai campionati federali, nel seguente ordine di rilevanza strettamente limitate alle prime squadre:
 - internazionale;
 - nazionale;
 - regionale;
 - provinciale;
 - locale;
3. le Associazioni ed organismi non lucrativi similari e le Società sportive che svolgono attività amatoriale;
4. le Federazioni e gli Enti di Promozione Sportiva;
5. le Associazioni ed organismi non lucrativi similari e le Società sportive con data anteriore di affiliazione alle Federazioni o ad Enti di Promozione Sportiva, riconosciuti dal CONI;
6. le Associazioni ed organismi non lucrativi similari e le Società sportive con il maggior numero di atleti tesserati;
7. tutte le altre Associazioni ed organismi non lucrativi similari e le Società sportive.
8. I privati cittadini per i loro scopi amatoriali.

Qualora un soggetto richiedente, disponga di due distinte squadre, dovrà specificare nella domanda il campionato cui le stesse partecipano. In tal caso, il livello di priorità per ogni squadra sarà assegnata in funzione del livello del campionato cui le singole distinte squadre partecipano.

Le istanze presentate da soggetti che hanno in proprietà o in gestione impianti sportivi, o che hanno richiesto e ottenuto dal Comune di Frattamaggiore, o da altri Enti Pubblici, l'uso temporaneo di spazi per la pratica sportiva, sono prese in considerazione solo nel caso in cui, formulato il calendario di utilizzo degli impianti di cui al presente Regolamento, avanzino spazi di utilizzo.

E' data facoltà all'assessore alle attività sportive di convocare, unitamente al responsabile dell'Ufficio del Patrimonio del Comune, i soggetti interessati per individuare possibilità di intesa per gli orari di utilizzo delle strutture. In tutti i casi compete allo stesso, sentito l'Ufficio del Patrimonio, definire il quadro completo degli orari.

Art. 10

Criteri specifici per l'assegnazione degli spazi orari: CAMPIONATI

Nel caso che due o più soggetti Concessionari partecipano allo stesso Campionato sarà applicato il principio dell'alternanza, nel senso che saranno le Società o associazioni stesse a richiedere alla proprie Federazioni di predisporre i calendari delle gare interne in modo di evitare concomitanze.

Se per ragioni tecniche o comunque per cause indipendenti dalla amministrazione comunale, l'alternanza non potrà essere applicata, sarà privilegiata la Società che utilizza l'impianto di che trattasi, anche per allenamenti finalizzati allo svolgimento del Campionato e/o che da maggior tempo utilizza l'impianto.

Per le gare di Campionato o di Coppa e comunque ufficiali, autorizzate dalla amministrazione comunale, il cui svolgimento è previsto per i giorni infrasettimanali, le attività addestrative si intendono automaticamente sospese. In tal caso saranno detratti gli importi corrispondenti alle ore di mancato utilizzo dell'impianto, se non sarà possibile il recupero delle ore non utilizzate

Art. 11

Criteri specifici per l'assegnazione degli spazi orari: ALLENAMENTI ED USI NON AGONISTICI

Ha titolo preferenziale quella Società o Enti che partecipano ai Campionati di maggior rilievo garantendo comunque l'utilizzo dell'impianto anche ad altri sodalizi sportivi di serie inferiore, ad Enti ed Associazioni che operano per la diffusione dello Sport.

Sarà considerato motivo preferenziale nell'assegnazione degli spazi orari, l'anzianità acquisita da parte di quelle Società o Enti che operano negli impianti sportivi comunali, pur tenendo conto delle aspirazioni di quei sodalizi che per la prima volta richiedono l'utilizzo degli impianti sportivi.

A parità di condizioni saranno considerate privilegiate quelle Società o Enti che gestiscono un Settore Giovanile, che tengono un comportamento esemplare, sia nell'espletamento delle proprie attività, sia nei rapporti con gli altri Concessionari, sia nei confronti del bene comune (rispetto per gli ambienti - attrezzature sportive - per gli arredi - ecc.) e che effettuano con regolarità il pagamento dei canoni di concessione.

Art. 12

Concessioni temporanee a singoli cittadini e altri soggetti

Può essere concesso l'utilizzo delle strutture sportive comunali, per finalità sportive, previa presentazione di giustificata istanza, secondo le modalità di cui in seguito e compatibilmente con i calendari predisposti per l'utilizzo degli impianti:

- ai singoli cittadini che ne facciano richiesta per ragioni di carattere scolastico (preparazione esami per scienze motorie o comunque insegnamenti superiori di educazione fisica, concorsi per acquisire titoli nell'ambito scolastico, concorsi per istruttori e maestri di sport e simili), per ragioni di carattere lavorativo (partecipazione a concorsi ove siano richieste prove sportive) e/o per ragioni di carattere ricreativo od amatoriale.

- agli Enti pubblici e privati, alle Cooperative di servizi, alle Associazioni di volontariato e alle Associazioni non sportive che ne facciano richiesta per lo svolgimento di attività amatoriali, manifestazioni ricreative o di svago, compreso concerti e manifestazioni musicali, saggi, studi, convegni e simili, qualora se ne valuti l'utilità e compatibilmente con i calendari predisposti per l'utilizzo degli impianti e dei locali annessi.

Nell'ipotesi in cui, soddisfatte le richieste di cui al comma precedente, residuino spazi disponibili, si valutano le istanze presentate da soggetti che, pur non avendo sede nella Città, operano attivamente nel territorio del Comune di Frattamaggiore.

La concessione in uso a singoli cittadini, sottintende la libera facoltà per il Comune di potere concedere ad altri soggetti singoli cittadini, per gli stessi orari e giorni, gli stessi impianti, senza limitazione alcuna. In Tale evenienza, l'esercizio del diritto d'uso concesso al singolo cittadino deve avvenire in forme e modalità tali da non turbare o limitare il diritto dei restanti soggetti aventi lo stesso diritto.

Le domande per l'utilizzo degli impianti sportivi gestiti direttamente dall'Amministrazione Comunale, devono pervenire, tramite Protocollo Generale, all'assessorato alle attività sportive, precisando tra l'altro, la disciplina sportiva praticata, l'orario ed il giorno in cui si intende utilizzare l'impianto, precisando se l'uso si riferisce ad allenamento - ad addestramento alla pratica sportiva - a svolgimento di campionati - a manifestazioni di carattere sportivo o a manifestazioni di carattere diverso, se vi è o no libero accesso di tutti e se vi è pagamento di corrispettivo o contributo da parte dei terzi in generale che accedono all'impianto per la manifestazione, anche in veste di spettatori o osservatori, fermo restando quando disposto in appresso nelle norme particolari.

Le istanze per la concessione a persone maggiorenni e non appartenenti ad organismi sportivi debbono essere compilate e consegnate come previsto per le Società e gli Enti in generale, e inoltrate all'Ufficio Patrimonio del Comune. Unitamente all'istanza, l'interessato dovrà consegnare all'Ufficio del Patrimonio, due fotografie formato tessera ed un certificato medico di idoneità alla pratica sportiva non agonistica. Al perfezionamento dell'iter amministrativo all'utente potrà essere rilasciato un tesserino che abilita all'accesso all'impianto, dal 1° settembre dell'anno in corso al 30 giugno dell'anno successivo. Il certificato medico di cui sopra, dovrà essere ripresentato entro il 1 settembre di ogni anno e comunque unitamente alla domanda di concessione e con data di rilascio non anteriore a trenta giorni, fermo restando il libero diritto dell'amministrazione comunale a richiedere nuovo certificato anche in corso d'anno a suo discrezionale giudizio. In ogni caso non sarà consentito l'accesso all'impianto in occasioni di manifestazioni autorizzate dall'Amministrazione Comunale.

Art. 13

Concessione delle strutture sportive annesse alle scuole

Il Comune di Frattamaggiore dispone, ai sensi delle leggi vigenti, la concessione delle strutture sportive annesse alle scuole di proprietà comunale o comunque di cui il Comune ne ha la disponibilità all'uso o gestione, limitatamente alle ore e agli spazi liberi da impegni o necessità della scuola.

Le domande di utilizzazione dei locali e delle attrezzature degli impianti sportivi scolastici devono essere presentate dagli interessati al Comune di Frattamaggiore - Ufficio del Patrimonio e, contemporaneamente, al Direttore Didattico o al Preside competente.

Le domande di utilizzazione delle palestre scolastiche devono essere presentate:

- entro il 31 luglio di ogni anno, per attività prolungate nel tempo da attuarsi secondo un programma predeterminabile e di durata complessiva superiore a sei mesi continuati in un anno, considerando l'anno, a tali fini, dal 1 settembre al 1 giugno dell'anno successivo.

- Almeno trenta giorni prima, per attività prolungate da attuarsi secondo il programma predeterminabile, non inferiore ad un mese e non superiore a sei mesi.

- Per esigenze occasionali e/o per manifestazioni ed attività che si esauriscono in una sola giornata, con un preavviso di almeno 15 giorni rispetto alla data di utilizzazione dei locali. Per i casi di imprevedibile necessità si adottano criteri ad hoc.

In presenza di una pluralità di richieste di una stessa struttura, si dà la preferenza, nell'ordine, alle esigenze sportive e formative espresse dalla scuola a cui appartiene l'impianto, dalle altre scuole del territorio comunale di ogni ordine e grado, dalle società/associazioni sportive affiliate a

Federazioni o Enti di Promozione Sportiva riconosciuti dal CONI e dai gruppi di cittadini o associazioni in genere, a soggetti che hanno presentato domanda fuori termine. A parità di requisiti è data la priorità ai soggetti che operano da più tempo nel territorio del Comune.

Le domande presentate da soggetti che non hanno la sede nel Comune di Frattamaggiore sono valutate solo nell'ipotesi in cui residuino ancora spazi disponibili.

Il Comune di Frattamaggiore dispone l'utilizzazione degli impianti e degli edifici, previa richiesta di parere al Consiglio di Circolo o di Istituto competente o in mancanza, al legale rappresentante, mediante atto di concessione inviato ai richiedenti e, per conoscenza, al Preside e/o al Direttore Didattico o al legale rappresentante della istituzione scolastica. Le concessioni di utilizzo dei locali, possono avere una durata massima di un anno, ferma restando la possibilità di sospensione o revoca disposta dall'amministrazione Comunale, con un preavviso di almeno quindici giorni, su richiesta motivata del Direttore Didattico o del Preside d'Istituto, per far fronte alle esigenze delle attività scolastiche e parascolastiche.

Art. 14

Contenuto della domanda di concessione in uso ed allegati minimi.

Ai fini del possibile rilascio della Concessione in uso degli impianti sportivi, i soggetti interessati devono produrre apposita istanza alla amministrazione comunale in conformità al presente regolamento ed alle leggi vigenti.

Ai fini del rilascio delle concessioni di cui ai precedenti articoli, gli aventi diritto possono produrre una sola domanda nella quale devono essere indicati, in ordine di preferenza, gli impianti richiesti.

In caso di accoglimento, il Comune di Frattamaggiore assegna al richiedente un solo impianto per disciplina.

La domanda di concessione in uso del singolo cittadino, deve essere sottoscritta a firma autenticata e contenere in allegato la copia di suo documento di identità.

In caso di domanda presentata da società o Associazioni o Enti o organismi collettivi in generale, alla domanda sottoscritta a firma autenticata dal legale rappresentante, dovrà essere allegato l'atto costitutivo e statuto vigente del Sodalizio in copia autenticata, ovvero dichiarazione che lo stesso si trova già agli atti dell'Ufficio Patrimonio e che non ha subito modificazioni.

Fermo restando la validità di quanto disposto dalle norme particolari di cui in seguito, la domanda di concessione, deve avere il seguente contenuto minimo:

- a. I dati anagrafici del soggetto richiedente e codice fiscale, con specifica della sede legale e partita iva, se soggetto diverso da persona fisica.
- b. I dati anagrafici del legale rappresentante della società o Ente richiedente.
- c. l'indicazione dei requisiti posseduti dai richiedenti e l'individuazione delle finalità per le quali l'uso dell'impianto è richiesto;
- d. l'esatta indicazione dell'attività da svolgere;
- e. i giorni e le ore nei quali l'attività sarà svolta;
- f. il numero massimo degli utenti che utilizzeranno l'impianto;
- g. l'indicazione di altri impianti eventualmente posseduti, gestiti o richiesti al Comune di Frattamaggiore, alle Circostrizioni e/o ad altri Enti Pubblici, per lo stesso periodo di tempo e per la stessa attività;
- h. La indicazione se vi sarà accesso di terzi soggetti dietro pagamento di biglietto di ingresso o corrispettivo o contributo per l'ingresso o per la frequentazione, anche momentanea, dell'impianto sportivo.
- i. Formale dichiarazione con cui il richiedente dichiara di avere preso visione del presente regolamento e di accettarlo integralmente e di rispettarlo e farlo rispettare dai terzi in generale.

Ogni associazione o società sportiva o altro soggetto richiedente la concessione all'uso di un impianto sportivo, relativamente ai soggetti di sua pertinenza che praticano attività sportiva di qualsivoglia livello, compreso quello formativo, a richiesta dell'amministrazione comunale deve tra l'altro produrre senza indugio, i seguenti documenti:

- elenco riportante nome e cognome, luogo e data di nascita e residenza, per ogni utilizzatore svolgente attività sportiva presso l'impianto interessato. Per i soggetti minorenni, deve essere indicato anche il nome e cognome di almeno un soggetto esercente la patria potestà.

- Certificato medico di idoneità allo svolgimento della pratica sportiva interessata per i soggetti che la svolgono o hanno intenzione di svolgere.

Relativamente agli utilizzatori minorenni, in aggiunta a quanto sopra, autorizzazione scritta del soggetto o soggetti esercenti la patria potestà, allo svolgimento della pratica sportiva interessata presso l'impianto sportivo di Frattamaggiore.

L'amministrazione comunale si riserva il diritto di verificare in ogni momento, sia in fase di accesso, che durante la permanenza presso gli impianti sportivi dei soggetti utilizzatori e la relativa corrispondenza a quanto riportato in documentazione, con possibilità di vietare, anche con effetto

Regolamento per la gestione degli impianti sportivi comunali della
città di Frattamaggiore

immediato, l'accesso agli impianti ai soggetti non indicati negli elenchi. Si intende che eventuali variazioni dei nominativi in elenco, devono essere tempestivamente comunicati.

Fermo restando quanto disposto dal presente regolamento, con la sola presentazione della domanda di concessione in uso il richiedente si impegna ed obbliga in ogni caso, al di rilascio della concessione, sotto la propria responsabilità:

- ad usare l'impianto comunale, le attrezzature ed i servizi ivi esistenti con la massima cura e diligenza, in modo da restituirli, alla scadenza della concessione, nello stato di perfetta efficienza;
- a riconsegnare l'impianto e le attrezzature funzionanti al termine di ciascun periodo d'uso, a sistemare al termine delle esercitazioni le attrezzature usate nell'ordine in cui si trovavano all'inizio delle stesse e a non installare attrezzi fissi o sistemare impianti che riducano la disponibilità di spazi nelle strutture concesse;
- a segnalare tempestivamente all'amministrazione comunale, ogni danno che si possa verificare alle persone e/o alle strutture ed agli attrezzi loro assegnati;
- ad assumere la piena responsabilità di tutti i danni che possano eventualmente essere arrecati, anche da parte di terzi, all'impianto, agli accessori e alle pertinenze, obbligandosi al risarcimento di tutti i danni derivanti dall'uso della struttura;
- a sollevare il Comune di Frattamaggiore, quale proprietario dell'impianto, e anche l'Autorità scolastica, nel caso si tratti di palestre annesse alle scuole, da ogni responsabilità per danni a persone e cose, anche di terzi, che possano verificarsi durante l'utilizzo degli impianti;
- a contrarre idonea polizza assicurativa in favore dei propri associati contro eventuali incidenti o danni che dovessero loro derivare dallo svolgimento dell'attività sportiva presso gli impianti comunali;
- a sottoporre i propri aderenti, qualora si tratti di attività o manifestazioni sportive, a specifica visita medica al fine di accertare l'idoneità fisico-sanitaria degli stessi ad esercitare l'attività delle singole discipline sportive;
- ad assicurare la presenza, durante l'esercizio della pratica sportiva o di qualsiasi altra attività anche extra sportiva, di un dirigente responsabile, munito di idoneo documento attestante la sua appartenenza all'Istituzione richiedente ed il cui nominativo dovrà essere comunicato al Comune;
- a munirsi di tutte le autorizzazioni prescritte dalle vigenti disposizioni per lo svolgimento sia delle manifestazioni sportive sia di quelle non sportive;
- a provvedere a proprie spese, in occasione di manifestazioni, ai servizi di guardaroba, biglietteria e relative verifiche, disciplina e controllo degli ingressi, maschere, sorveglianza, parcheggi e servizi d'ordine, servizio antincendio e servizio di autoambulanza e simili, ove prescritti;
- ad usare l'impianto comunale esclusivamente per gli scopi indicati nell'atto di concessione e a non concedere a terzi, ad alcun titolo e per nessun motivo, l'uso dello stesso impianto e delle attrezzature annesse e l'accesso ai locali non ricompresi nel suddetto atto;
- a non apportare trasformazioni, modifiche o migliorie agli impianti concessi senza il consenso scritto del Comune di Frattamaggiore.
- Relativamente ai campi di calcio ove si svolgono attività sportive, a provvedere in proprio e secondo norma, alla delimitazione regolamentare del campo di gioco (segnatura) e delle aree previste, qualora sia reputata insufficiente ed inadeguata e comunque con manleva del Comune e dei suoi responsabili ed operatori, per ogni conseguenza al riguardo, sia di detta insufficienza sia di eventuali errori nella effettuata delimitazione.
- Ad obbligarsi a non consentire l'accesso agli impianti sportivi, di mezzi di locomozione ad uso privato.
- A comunicare preventivamente se durante la durata della manifestazione e comunque per l'accesso ad essa, sono previsti pagamenti specifici di corrispettivi o contributi per l'accesso all'impianto sia degli utilizzatori che di eventuali spettatori o terzi in generale.
- A non svolgere in proprio né fare consentire a terzi in generale, salva espressa autorizzazione rilasciata di competenti uffici, qualsivoglia esercizio di attività commerciali.
- A rispettare tutto quanto disposto dal presente regolamento e da quanto disposto dalla amministrazione comunale in tema di impianti sportivi in generale.

Al momento dell'accoglimento dell'istanza deve essere trasmessa all'ufficio competente, tramite Protocollo Generale, la seguente documentazione:

- j. polizza assicurativa contro eventuali incidenti o danni che dovessero derivare ai partecipanti e/o ai terzi dall'esercizio dell'attività autorizzata;
- k. polizza assicurativa contro eventuali danni che possano essere arrecati, anche da parte di terzi, all'impianto, agli accessori e alle pertinenze, durante l'uso della struttura;
- l. certificato di affiliazione alla Federazione o all'Ente di Promozione Sportiva, relativamente alla disciplina per l'esercizio della quale è richiesta l'autorizzazione all'utilizzo dell'impianto vistato dal CONI per l'autenticità del documento;
- m. copia della richiesta di riaffiliazione per l'anno successivo, corredata dei relativi bollettini di versamento;
- n. certificato medico per attività ginnico-motoria non competitiva, attestante l'idoneità del cittadino richiedente, di cui all'art. 9, alla pratica dell'attività sportiva.
- o. Codice Fiscale e/o Partita IVA;

- p. Certificazione antimafia e/o dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà;
- q. Elenco nominativo degli istruttori, con indicazione della qualifica e dei titoli posseduti, del certificato penale e dei carichi pendenti, esibendo l'autocertificazione.
- r. Elenco di eventuali terzi soggetti delegati ed abilitati all'accompagnamento degli atleti o utilizzatori dell'impianto sportivo con allegata loro comunicazione di accettazione con firma autenticata.
- s. Qualora i documenti di cui alle lettere d -e non fossero disponibili alla data del 30 giugno, dovranno inderogabilmente essere consegnati prima dell'inizio dell'attività.
- t. Per attività extrasportive, dovrà essere prodotta dal legale rappresentante, oltre alla documentazione pertinente di cui sopra, ogni autorizzazione richiesta per la stessa, nonché specifica relazione analitica descrittiva delle caratteristiche della manifestazione, il suo oggetto, eventuali terzi soggetti partecipanti, patrocinatori, il numero di spettatori stimati, la comunicazione di eventuali corrispettivi o contributi che saranno richiesti agli avventori alla manifestazione, sia per l'ingresso che per la erogazione di servizi o alienazione di beni previsti durante la manifestazione.

Art. 15

Norme generali di accesso agli impianti sportivi e responsabilità

Le Scuole, gli Enti, le Associazioni/Società sportive e comunque tutti i soggetti autorizzati all'utilizzo degli impianti sono responsabili della disciplina e del comportamento dei rispettivi iscritti e delle persone che per essi si dovessero introdurre negli stessi.

Gli iscritti alle associazioni, società o altri organismi concessionari e gli studenti, non possono accedere agli impianti se non accompagnati da almeno un dirigente, da un allenatore o da un insegnante il cui nominativo dovrà essere preventivamente comunicato da legale rappresentante dell'Ente o organismo. Questi assumono il compito e la responsabilità di rispettare e fare rispettare a tutti i soggetti che introducono nell'impianto sportivo durante le ore loro assegnate, il presente regolamento ed ogni disposizione impartita dall'amministrazione comunale a mezzo proprio personale o collaboratori.

Il personale del Comune di Frattamaggiore, a tal fine autorizzato, ha libero accesso in ogni orario agli impianti sportivi ed, in orario extrascolastico, alle palestre annesse alle scuole ed ha facoltà di allontanare chiunque non osservi le norme del presente regolamento o tenga un comportamento ritenuto pregiudizievole al buon funzionamento dell'impianto e dell'attività che vi si svolge.

L'eventuale installazione da parte del concessionario di attrezzature di qualsiasi tipo, che si rendano necessarie per lo svolgimento delle attività all'interno degli impianti, deve essere preventivamente autorizzata dall'Amministrazione comunale, previo parere, se del caso, degli organi di Vigilanza competente, da richiedersi a cura e spese del concessionario medesimo. I relativi montaggi e smontaggi debbono avvenire nei tempi indicati nell'atto di concessione e comunque nel più breve tempo possibile, al fine di non pregiudicare la disponibilità dell'impianto per le attività che precedono o seguono quella considerata.

Gli indumenti non possono essere depositati o comunque lasciati nei locali degli impianti al termine della attività. Gli attrezzi mobili di proprietà del Concessionario possono invece essere depositati e lasciati in spazi appositi, ove individuabili, solo previa autorizzazione degli uffici comunali competente. In ogni caso l'Amministrazione Comunale non risponde di eventuali danni o furti dei suddetti attrezzi e degli effetti personali medesimi.

Salvo espressa autorizzazione dell'amministrazione comunale, e' vietato introdurre animali negli impianti sportivi. E' vietato altresì introdurre e sostare automezzi, motocicli, o qualsiasi altro veicolo, se non preventivamente autorizzati dall'amministrazione comunale.

CAP. 16

NORME GENERALI PER L'USO DEGLI IMPIANTI SPORTIVI.

Alla concessione in uso degli impianti sportivi del Comune di Frattamaggiore, fermo restando quando disposto dal presente regolamento, si applicano le seguenti norme generali.

- Ogni impianto sportivo dovrà sempre essere utilizzato da tutti i soggetti interessati ed i terzi in generale, in conformità alle normative vigenti ed al presente regolamento ed alla concessione rilasciata dal Comune di Frattamaggiore.
- L'Amministrazione consente ai Concessionari e/o Utenti, anche occasionali, l'uso degli impianti sportivi nello stato di fatto in cui si trovano. I concessionari e/o utenti o utilizzatori, prima della domanda di concessione sono tenuti a fare preventiva visione dello stato degli impianti di loro interesse. La richiesta presentata di domanda di concessione, anche in uso temporaneo o saltuario, ha valore e significato di accettazione dello stato di fatto dell'impianto.
- Ai Concessionari è fatto divieto di utilizzare gli impianti come sede sociale.

Regolamento per la gestione degli impianti sportivi comunali della
città di Frattamaggiore

- I Concessionari non persone fisiche sono tenuti ad assicurare, durante il periodo di utilizzo dell'impianto in concessione da parte dei loro iscritti o utilizzatori, un'adeguata assistenza sanitaria agli stessi, nel rispetto della normativa vigente in materia.
- Per assicurare un corretto e ordinato uso degli impianti concessi è tassativamente vietato :
 - sub-concedere parzialmente o totalmente a terzi gli spazi avuti in uso, pena la revoca immediata della concessione;
 - usare calzature non adeguate in ogni impianto sportivo e/o sporche all'interno delle palestre;
 - effettuare allenamenti sui campi di calcio in erba in caso di avverse condizioni meteorologiche senza autorizzazione del custode (cui spetta il potere insindacabile di stabilire la praticabilità del campo);
 - utilizzare spazi non destinati specificamente al pubblico da parte di genitori e accompagnatori;
 - detenere le chiavi di accesso dell'impianto;
 - depositare materiale societario, associativo o privato negli spogliatoi o in altri locali senza una specifica autorizzazione scritta;
 - utilizzare l'impianto fuori dagli orari autorizzati;
 - svolgere attività diverse da quelle autorizzate.
- l'amministrazione comunale, per motivi di ordine pubblico o di pubblica incolumità o per motivi eccezionali, in caso di concessioni d'uso effettuate in gestione diretta, si riserva il libero diritto di revocare o sospendere la concessione d'uso, fino a sette giorni prima della manifestazione o gara o comunque uso dell'impianto, con esclusione di ogni responsabilità o pretesa del concessionario e terzi in generale, se non la restituzione dell'importo pagato dal concessionario per le ore della sospensione o revoca della concessione.
- Nei giorni di Sabato e Domenica tutti gli impianti di dimensioni regolamentari sono destinati allo svolgimento di campionati e di manifestazioni, salva diversa decisione dell'amministrazione comunale.
- Durante le attività sportive di allenamento o di gara per campionati federali, di rilevanza: internazionale, nazionale, regionale, provinciale e locale gli atleti dovranno essere sempre sorvegliati da un allenatore munito di idoneo tesserino federale o da diplomato in scienze motorie, il cui nominativo dovrà essere comunicato preventivamente all'amministrazione comunale.
- Per gli impianti sportivi diversi dagli impianti di calcio è in facoltà dell'amministrazione comunale gli stabilire in ogni momento, anche all'atto del rilascio della concessione in uso, il numero massimo di atleti o utilizzatori sportivi, compreso studenti o bambini o giovani.
- Ove sia previsto dal presente regolamento e dalle norme vigenti, per l'uso degli impianti sportivi interessati, la presenza di soggetti aventi dati requisiti, l'amministrazione comunale si riserva il diritto di vietare l'accesso all'impianto o sospendere immediatamente la manifestazione o l'uso dell'impianto, ove sia accertato che detti soggetti non sono presenti.
- Per gli incontri e manifestazioni espressamente autorizzate dall'amministrazione comunale che richiedono l'installazione di determinati impianti o attrezzi quali a titolo meramente esemplificativo, ring per pugilato, materassini per arti marziali, pedane per la Scherma, tappeti ed attrezzi per la Ginnastica, ecc., il soggetto concessionario deve provvedere a sua cura e spese, rischio e responsabilità, alla eventuale fornitura e sistemazione delle attrezzature necessarie. I relativi montaggi e smontaggi devono avvenire a norma di legge nel più breve tempo possibile, al fine di non pregiudicare la disponibilità dell'impianto per le attività che precedono o seguono la manifestazione stessa e comunque nei limiti di orari assegnati dall'amministrazione. E' altresì cura e carico esclusivo del concessionario, munirsi di ogni autorizzazione all'uso richiesta.
- Ogni tipologia di rifiuto prodotto durante l'uso degli impianti sportivi, sia dai diretti utilizzatori che di eventuali terzi soggetti avventori, come ad esempio spettatori o accompagnatori, deve essere completamente e regolarmente raccolto, asportato e smaltito, a cura e carico esclusivo del concessionario, secondo normativa vigente, entro l'orario assegnato in concessione nella giornata.
- Gli Atleti delle Società concessionarie, che depositano anche temporaneamente attrezzi, indumenti o altro materiale necessario allo svolgimento delle attività sportive nei locali dell'impianto, lo faranno a proprio rischio e pericolo. Per tale motivo il Comune non potrà essere chiamato a rispondere per eventuali sottrazioni, danni o altri inconvenienti dovuti all'inottemperanza di quanto suddetto.
- E' fatto obbligo agli utilizzatori sportivi degli impianti di:
 - a) utilizzare le attrezzature e i servizi con la massima diligenza;
 - b) indossare indumenti che non offendano il pudore;
 - c) indossare la tenuta d'uso con apposite scarpe idonee a preservare l'integrità della superficie dell'impianto.
- Eventuali adempimenti previsti dalla normativa vigente pro tempore in occasione dell'effettuazione delle manifestazioni o degli eventi o delle adunanze o riunioni, sia sportive o extrasportive, come ad esempio, un servizio di vigilanza sanitaria o un servizio di pronto soccorso, è a cura e carico esclusivo del concessionario.
- Il rilascio della concessione in uso ed il relativo pagamento delle tariffe fissate dalla Civica Amministrazione per l'utilizzazione dell'impianto sportivo, dà diritto esclusivamente all'uso sportivo

dell'impianto stesso secondo le condizioni del presente regolamento e le restanti disposizioni emanate dall'amministrazione comunale e comunque in conformità alle restanti normative vigenti.

Nel corso della concessione, per manifestazioni sportive e non, compete al Personale Comunale indirizzato dall'amministrazione comunale e suoi collaboratori incaricati, la più ampia facoltà di provvedere, nei modi ritenuti più opportuni, alla vigilanza sull'uso dell'Impianto Sportivo, delle attrezzature ed accessori, nonché il controllo al fine di accertare la scrupolosa ottemperanza a tutte le norme stabilite nel presente Regolamento, nonché alle norme di legge, regolamenti e discipline in materia ed a fornire ogni possibile assistenza.

Per quanto non previsto nel presente regolamento si applicano le disposizioni di legge in materia

Art. 17

NORME SPECIFICHE PER L'USO DELLE PALESTRE

Per l'uso delle palestre, autorizzato da regolare concessione rilasciata dalla amministrazione comunale, si applicano le seguenti norme specifiche.

Uso ed accesso

- L'impianto deve essere utilizzato esclusivamente dai soggetti titolari delle concessioni e nei limiti posti dalle concessioni.

- I fruitori della palestra sono obbligati ad osservare la massima diligenza nell'utilizzo dei locali, degli attrezzi, degli spogliatoi, in modo da evitare danni a terzi o all'impianto.

- Per i minori e i gruppi scolastici l'accesso agli impianti assegnati è subordinato alla presenza di almeno un dirigente, insegnante o accompagnatore maggiorenne, responsabile per la società o gruppo di utenti. Detto soggetto responsabile, dovrà essere indicato nella domanda di concessione e dovrà sempre essere presente alle utilizzazioni dell'impianto o delegare, con apposita delega autenticata, terzo soggetto maggiorenne.

- Chiunque entri in palestra deve calzare apposite scarpe da ginnastica da utilizzarsi esclusivamente all'interno dell'impianto sportivo, deve fare un uso dell'impianto e delle attrezzature consono alla loro destinazione e non arrecare danni.

- L'accesso di eventuali altri soggetti alla palestra, non effettuati attività sportiva, dovrà essere specificato nella domanda di concessione indicando anche la eventuale presenza di spettatori della manifestazione.

Orari

- Gli utenti sono tenuti ad osservare in modo scrupoloso gli orari assegnati, salvo il caso di imprevisto prolungamento di una partita di campionato.

2) L'accesso agli spogliatoi è consentito venti minuti prima di ogni turno di assegnazione e gli stessi dovranno essere lasciati liberi entro 30 minuti dal termine dell'attività sportiva e di norma non oltre le 23.30, fatti salvi i regolamenti delle Federazioni e degli Enti di Promozione Sportiva.

Impianti e attrezzature

I soggetti concessionari ed i richiedenti la concessione, previa autorizzazione dell'Amministrazione Comunale, possono procurarsi autonomamente le attrezzature necessarie per la pratica sportiva autorizzata qualora non già presenti nell'impianto. Essi ne cureranno e sopporteranno in proprio ogni spesa e curatela e rischio, compreso montaggio e smontaggio.

Riduzione disponibilità palestra

E' vietato installare nelle palestre attrezzi ed impianti che possano ridurre la disponibilità. In ogni caso qualsiasi alterazione dello stato iniziale dovrà essere autorizzata dall'amministrazione comunale.

Divieti

In palestre non specialistiche è vietato giocare a calcetto, se non usando un pallone di spugna del tutto comprimibile e previa autorizzazione comunale.

- E' vietato fumare in tutto l'impianto.

- Ai frequentatori della palestra è vietato accedere ai locali della scuola eventualmente adiacente.

- E' vietata la consumazione di cibi e bevande all'interno degli impianti, ad eccezione delle aree attrezzate con apposite macchine distributrici.

- E' vietato apporre, disegnare ovvero incidere sui muri esterni e interni, sulle porte e sugli infissi esterni scritti, segni o figure, come pure insudiciare, macchiare, tingere i muri degli impianti sportivi;

Danni

In caso di danni provocati all'impianto o alle attrezzature gli utenti ritenuti responsabili saranno obbligati al risarcimento. In caso di inadempienza sarà loro vietato l'ingresso nell'impianto e salvo ogni diritto.

Chiusura palestre

Le palestre rispetteranno i giorni di chiusura stabiliti dall'Amministrazione comunale, che saranno comunicati in via preventiva all'inizio dell'attività sportiva, salvo diversa disposizione dell'autorità scolastica.

Art. 18

NORME SPECIFICHE PER L'USO DEI CAMPI DI CALCIO

Per l'uso dei campi di calcio, autorizzato da regolare concessione rilasciata dalla amministrazione comunale, si applicano le seguenti norme specifiche.

Utilizzo ed accesso. Limiti di praticabilità dei campi di calcio

- L'impianto deve essere utilizzato esclusivamente dai soggetti titolari delle concessioni e nei limiti stabiliti dalle concessioni, osservato il presente regolamento e la normativa vigente.
- I fruitori dell'impianto sono obbligati ad osservare la massima diligenza nell'utilizzo dei locali, degli attrezzi, degli spogliatoi, in modo da evitare danni a terzi o all'impianto.
- L'uso del campo per allenamento è subordinato alla presenza di un numero minimo di sei atleti in attività (esclusi tecnici e dirigenti). In ogni caso, per qualsivoglia attività sportiva sui campi di calcio, allenamenti compresi, per ogni ora di concessione, devono essere presenti al massimo quaranta utilizzatori, siano essi atleti, o semplici sportivi amatori, escluso dirigenti ed allenatori. In caso di presenza di bambini e ragazzi di età non superiore ad anni quattordici, il numero massimo di utilizzatori possibili può essere di cinquanta, purché i bambini ed i ragazzi di età non superiore ad anni quattordici, siano pari ad almeno il 50% degli utilizzatori.
- Per i soggetti concessionari in uso che impieghino l'impianto sportivo con minorenni e/o i gruppi scolastici, l'accesso agli impianti assegnati è subordinato alla presenza di almeno un dirigente o insegnante o accompagnatore maggiorenne, responsabile per la società, associazione o ente o per gruppo di utenti. Detto nominativo dovrà essere indicato all'atto della domanda di concessione ed ogni sua variazione dovrà essere immediatamente comunicata all'amministrazione comunale.

Orari

- Si richiede il rispetto rigoroso dell'orario assegnato.
- Gli spogliatoi ed in generale l'impianto di calcio, possono essere impegnati 20 minuti prima dell'orario assegnato devono essere lasciati liberi da ogni cosa e persone, entro trenta minuti dal termine dell'orario assegnato, e di norma non oltre le 23,30.

Praticabilità dei campi

- La praticabilità dei campi di calcio per allenamenti e partite amichevoli è stabilita dal concessionario dell'impianto in caso di Concessione in gestione a terzi o dall'amministrazione comunale per mezzo di suo dipendente o collaboratore espressamente designato, in caso di gestione diretta del Comune. Eventuali controversie saranno sottoposte successivamente al vaglio dell'assessorato alle attività sportive.
- La decisione in merito alla praticabilità dei campi di calcio per partite di campionato dilettantistiche di qualsiasi serie spetta all'amministrazione comunale per mezzo di suo dipendente o collaboratore espressamente designato, fatto salvo quanto previsto da vigenti accordi tra l'Amministrazione e i comitati di F.i.g.c., U.i.s.p., C.s.i.

Danni

- Le attrezzature degli impianti devono essere utilizzate con la massima cura ed attenzione.
- I danni arrecati alle attrezzature o strutture degli impianti, saranno a totale carico dei responsabili che dovranno risarcire l'Amministrazione comunale delle spese sostenute per il loro ripristino.
- In caso di inadempienza sarà loro vietato l'ingresso nell'impianto.

Divieti

- E' vietato subconcedere a chiunque e a qualsiasi titolo l'uso dell'impianto sportivo o parte di esso.
- E' vietato imbrattare l'edificio e le attrezzature in alcun modo.
- E' vietato fumare negli spogliatoi.
- E' vietato tenere da parte degli utilizzatori tutti dell'impianto sportivo, un comportamento indecoroso.
- E' vietato lasciare negli spogliatoi e spazi attigui, rifiuti di qualsivoglia genere se non negli eventuali appositi contenitori.

Art. 19
NORME SPECIFICHE PER CONCESSIONI AVENTI AD OGGETTO
MANIFESTAZIONI NON SPORTIVE.

Per l'uso degli impianti sportivi per manifestazioni non sportive, autorizzato da regolare concessione rilasciata dalla amministrazione comunale, si applicano le seguenti norme specifiche. La richiesta di concessione in uso per fini non sportivi, dovrà essere effettuata all'amministrazione comunale con apposita istanza a firma autenticata presentata dal legale rappresentante del sodalizio o Ente o Società interessata.

Per le manifestazioni non sportive, le richieste devono essere indirizzate al Sindaco e all'Assessore al ramo, depositate al servizio protocollo dell'amministrazione comunale, corredate da un programma dettagliato della manifestazione come in appresso specificato.

L'Assessore al ramo, preventivamente, salva la sua facoltà di richiedere informazioni o documentazioni integrative, esprimerà un parere sulla domanda e, nel caso sia favorevole, demanderà al Responsabile dell'Ufficio Patrimonio del Comune, il prosieguo dell'iter amministrativo. In tal caso, la documentazione da presentarsi a richiesta dell'amministrazione comunale, dovrà essere corredata da:

- Atto costitutivo e statuto del soggetto richiedente in copia autenticata;
- Documento o certificato attestante la legale rappresentanza del richiedente ed i suoi poteri.
- Certificato antimafia del soggetto richiedente;
- Partita IVA o Codice Fiscale;
- Relazione analitica descrittiva dell'oggetto della manifestazione o evento e sintetica descrizione dell'impatto ambientale in termini di: persone attese alla manifestazione o evento, capacità di parcheggio automezzi richiesto, tipologia e quantità di rifiuti prodotti.
- Dichiarazione di effettuata visione ed accettazione dello stato dell'impianto.
- Dichiarazione di presa visione ed accettazione del presente regolamento e tariffe vigenti.

E' fatta salva la facoltà dell'amministrazione comunale di richiedere in ogni momento antecedente lo svolgimento della manifestazione, ulteriori documentazioni, attestazioni, relazioni, atti, garanzie o stabilire precise condizioni per lo svolgimento delle manifestazioni o comunque tutto quanto ritenga opportuno nell'interesse dell'Ente e della cittadinanza.

In caso di manifestazione che prevede l'uso del prato, la Concessionaria dovrà presentare un adeguato progetto teso alla realizzazione delle opportune opere provvisorie occorrenti al fine di consentire l'accesso degli spettatori sul prato.

La presentata richiesta non è da ritenersi vincolante per l'Amministrazione Comunale e dovrà essere compatibile con il calendario dell'attività sportiva cui è destinato l'impianto.

Per le manifestazioni che l'Amministrazione Comunale riterrà autorizzare, provvederà a comunicare all'interessato l'accoglimento dell'istanza. Entro Cinque giorni 5 dalla data di ricevimento della sopracitata nota, la Concessionaria dovrà sottoscrivere per accettazione il relativo atto di impegno, previo corresponsione dell'importo dovuto secondo le vigenti tariffe, nonché depositare, prima del giorno di inizio delle manifestazioni autorizzate, fidejussione bancaria o assicurativa a favore del Comune di Frattamaggiore a garanzia di eventuali danni agli impianti, il cui importo sarà designato dall'amministrazione comunale avuto riguardo alla entità ed alle caratteristiche della manifestazione programmata. E' comunque in facoltà della amministrazione comunale, per manifestazioni di piccola o ridotta entità o ridotto rischio per gli impianti sportivi utilizzati, sentito l'assessore al ramo interessato, esentare il concessionario dalla presentazione della garanzia fideiussoria o richiedere somma diversa.

Il mancato adempimento di quanto sopra previsto, comporterà automaticamente la decadenza della richiesta. In nessun caso, dopo il rilascio dell'autorizzazione, il programma esibito all'atto dell'istanza potrà subire variazioni se non preventivamente comunicato all'amministrazione comunale che dovrà rilasciare apposita accettazione della richiesta. In ogni caso, non si potrà richiedere disdetta della manifestazione. Di conseguenza, anche in caso di mancato utilizzo dell'Impianto, l'Amministrazione Comunale provvederà ad introitare la somma versata.

Art. 20
Tariffe di utilizzo degli impianti sportivi.

Il Concessionario si impegna a usufruire delle strutture concesse nei giorni e nelle ore previste nell'atto di concessione e a versare anticipatamente al Comune di Frattamaggiore l'importo dovuto per le suddette ore, calcolato secondo le tariffe stabilite con deliberazione della Giunta Comunale.

Le tariffe per l'uso degli impianti sportivi in generale, sia per attività sportiva che extrasportiva, saranno stabiliti con cadenza periodica annuale, preferibilmente entro la data di approvazione del bilancio annuale di previsione, a mezzo delibera della Giunta Comunale e con facoltà di potere variare ed aggiornare le stesse anche in corso di anno per ragioni economiche o comunque mutate esigenze. Le tariffe devono tenere conto di eventuali costi diretti per l'uso degli impianti, quali, a titolo esemplificativo,

i consumi energetici per riscaldamento ambienti o acqua e illuminazione, prevedendo opportune maggiorazioni. L'aggiornamento delle tariffe o la fissazione di nuove tariffe, decorrono da trenta giorni da quello della data di efficacia della delibera e produce effetto anche per le concessioni già rilasciate e vigenti alla data di entrata in vigore delle stesse. In tal caso, il concessionario, previa comunicazione da effettuarsi entro quindici giorni dalla data di efficacia della delibera, ha diritto di rinunciare alla concessione residua, con decorrenza dalla data di vigenza delle nuove tariffe ed avere in restituzione l'importo già pagato per le ore di utilizzo impianto cui rinuncia.

Qualora per giustificati ed eccezionali motivi, le ore di utilizzo effettivo delle strutture siano inferiori a quelle autorizzate, il Concessionario è tenuto a darne tempestiva comunicazione agli Uffici competenti, affinché gli stessi possano consentire, a titolo di compensazione, un versamento inferiore per i periodi successivi. Per il ridotto utilizzo, è comunque necessario dare un preavviso di almeno quindici giorni.

Alle società ed associazioni sportive dilettantistiche, nonché a quelle aderenti agli enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI, iscritte ai campionati regionali, provinciali e di categorie giovanili, le tariffe d'uso degli impianti sportivi regolamentari per le sole gare di campionato e per le manifestazioni sportive sono ridotte del 25%.

Le manifestazioni sportive organizzate dalla scuola, per i propri gruppi sportivi, possono essere esentati dal pagamento delle tariffe d'uso.

Per tutte le manifestazioni sportive con biglietto d'ingresso a pagamento, oltre alla relativa tariffa, è dovuta una tariffa aggiuntiva nella misura del 10% dell'incasso fiscalmente certificato. Per le manifestazioni extrasportive la tariffa aggiuntiva è dovuta nella misura del 10% del predetto incasso.

Alle manifestazioni organizzate a scopo di beneficenza non si applica alcuna tariffa.

La Giunta Comunale, sentita la competente commissione consiliare, può stabilire di concedere gratuitamente l'uso degli impianti per manifestazioni di particolare interesse pubblico e senza scopo di lucro o aventi rilevanza nazionale e/o internazionale.

Il pagamento della tariffa deve essere eseguito secondo le disposizioni impartite dall'amministrazione comunale ed in mancanza, nei singoli atti di concessione.

Gli Enti affiliati alla F.I.S.D. (Federazione Italiana Sport Disabili) e le Associazioni che organizzano attività sportive e/o terapeutiche per anziani e per categorie svantaggiate, su istanza del presidente dell'Associazione o Ente e previa verifica dello statuto e dell'atto costitutivo, e con riserva di verifica successiva che l'utilizzazione degli impianti avvenga esclusivamente da parte di soggetti aventi diritto e regolarmente iscritti a detti organismi, possono chiedere di essere esentate dal pagamento delle tariffe previste per l'utilizzo dell'impianto o beneficiare di una riduzione, previa delibera della Giunta comunale.

Le tariffe vigenti devono prevedere una opportuna maggiorazione delle stesse preferibilmente in misura percentuale sugli incassi e sui diritti, qualora il concessionario assoggetti i terzi in generale al pagamento di un corrispettivo per l'accesso all'impianto e comunque per assistere all'evento in ogni modo. Sono pertanto assoggettabili a tariffa, anche eventuali diritti televisivi. Laddove la tariffa vigente prevede il pagamento di una percentuale sul numero degli spettatori paganti, il concessionario, salvo diversa determinazione dell'amministrazione comunale, è obbligata a versare direttamente alla SIAE, nell'intesa che detta percentuale venga costituita a deposito presso la SIAE stessa, man mano che vengono ritirati i biglietti. La stessa percentuale si applica su eventuali diritti convenuti a favore del concessionario o di terzi per suo conto, nel caso di riprese televisive o altro tipo di ripresa o riproduzione o trasmissione, convenuta dietro corrispettivo. Nel suo interesse, l'amministrazione comunale, anche a mezzo del proprio personale, si riserva la facoltà di esercitare gli opportuni controlli anche in occasione dello svolgimento della manifestazione.

Le tariffe vigenti possono essere ridotte fino al 50% qualora le condizioni degli impianti interessati non risultino ottimali come attestato dall'Ufficio Tecnico del Comune di Frattamaggiore.

Art. 21

Modalità per l'affidamento a privati della gestione degli impianti sportivi comunali

IL Consiglio comunale valuta l'opportunità di concedere, mediante apposita convenzione, la gestione di uno o più degli impianti sportivi, a soggetti privati, nei casi in cui gli oneri per la gestione, comprensivi di un'adeguata programmazione della manutenzione degli impianti sportivi e per i servizi necessari alla migliore organizzazione degli stessi, siano tali da non rendere efficiente la gestione diretta delle strutture.

La concessione a terzi della gestione viene lasciata nel rispetto della procedura di evidenza pubblica previste dalla normativa vigente.

La concessione di cui sopra dovrà comunque prevedere:

- clausole per la fruibilità da parte delle scuole;
- pagamento di un canone al Comune da parte del Concessionario da aggiornarsi periodicamente;
- eventuale riserva per attività sportive e sociali promosse dalla Amministrazione;
- pagamento da parte del concessionario di tutte le utenze e dei consumi;
- manutenzione ordinaria dell'impianto a carico del concessionario.

Con proprio atto la Giunta definirà inoltre:

- la individuazione e suddivisione degli oneri gestionali tra Comune e concessionario;
- la durata della concessione, che verrà indicata nel bando.
- Eventuali cause di revoca della Concessione.

Nello stesso atto potranno essere predeterminate specifiche condizioni o clausole particolari da inserire nella convenzione, quali, ad esempio, la facoltà per il concessionario di organizzare attività senza vincoli tariffari nei limiti previsti dalla concessione, la possibilità di gestione della pubblicità fissa e mobile all'interno dell'impianto concesso, la concessione eventuale servizio bar/ ristoro, di eventuali giochi e altra attività commerciale, la applicazione di tariffe agevolate per utenti individuati, la riserva all'utilizzo degli impianti a condizioni di esenzione o agevolazioni in favore degli Enti affiliati alla F.I.S.D. (Federazione Italiana Sport Disabili), delle Associazioni che organizzano attività sportive e/o terapeutiche per anziani e per categorie svantaggiate e delle Associazioni del volontariato.

La concessione per la gestione degli impianti sportivi comunali non può avere una durata superiore a nove anni, a decorrere dalla data di stipulazione della Convenzione.

Qualora si prevedano interventi di notevole impegno socio-economico a carico del concessionario la durata della concessione può essere fissata in un massimo di quindici anni o eventuale diverso termine massimo stabilito dalle leggi vigenti pro tempore.

Decorso il termine, la concessione scadrà di diritto, senza necessità di disdetta, essendo esclusa la tacita proroga.

Art. 22

Concessione in autogestione

L'impianto sportivo può essere concesso in totale autogestione ai soggetti richiedenti di cui in precedenza, con esclusione dei singoli cittadini.

L'autogestione totale può essere disposta anche per manifestazioni di una sola giornata o per fasce orarie prestabilite.

Nel caso in cui sia concessa l'autogestione totale, è interamente a carico della concessionario la custodia, vigilanza e pulizia dell'impianto, compresa la fornitura dei materiali di consumo occorrenti.

Nel caso in cui lo spazio sia concesso in autogestione le tariffe sono ridotte nella misura stabilita dall'amministrazione comunale.

La Concessione in autogestione è possibile solo per gli impianti sportivi classificati di secondo livello.

Art. 23

Servizi accessori

E' fatto divieto, a chiunque, di istituire o gestire, o fare istituire o gestire a terzi, all'interno degli impianti sportivi oggetto di concessione o negli spazi esterni di pertinenza, servizi di ristoro, bar, rivendita di tabacchi, pubblicità o altri servizi o comunque esercizio di stabile e duratura attività commerciale o economica in generale, senza la preventiva autorizzazione dell'Amministrazione Comunale, pena la revoca della concessione. Detto divieto si applica anche a dipendenti o collaboratori dell'amministrazione comunale

Il Concessionario in possesso delle autorizzazioni di cui al comma precedente può sub concedere l'esercizio dei servizi di cui sopra, previa comunicazione all'Amministrazione Comunale delle generalità e dei requisiti dell'eventuale sub concessionario. L'Amministrazione Comunale può, nei trenta giorni successivi alla comunicazione, manifestare il suo dissenso. In caso di accoglimento, il sub concessionario e il concessionario rispondono solidalmente del puntuale adempimento di tutti gli obblighi ed oneri connessi al suddetto esercizio.

I gestori ed il personale addetto ai servizi accessori devono essere muniti di tutte le autorizzazioni amministrative e sanitarie, prescritte dalla legge in materia.

Art. 24

Pubblicità e strumenti di pubblicità

Ogni forma di pubblicità e propaganda posta in essere negli impianti sportivi, sia fissa che mobile, occasionale o duratura, è soggetta alle norme vigenti per tutto il territorio comunale e deve essere preventivamente autorizzata dall'amministrazione comunale. E' pertanto vietata ogni forma pubblicitaria non espressamente autorizzata.

Per ogni forma di pubblicità e propaganda che si vuole attuare presso gli impianti sportivi, l'amministrazione comunale si riserva il diritto di applicare le tariffe o ogni corrispettivo che ritiene opportuno praticare, con proprio provvedimento.

Gli strumenti pubblicitari e/o propagandistici, devono essere conformi alla normativa vigente in materia e ad ai regolamenti comunali vigenti.

Art. 25
Responsabilità

Il Concessionario è responsabile civilmente e penalmente per qualsiasi danno agli impianti, agli accessori, alle pertinenze, a persone, a cose, anche di terzi, che possa derivare durante la vigenza delle concessioni del presente Regolamento. L'uso dell'Impianto Sportivo, delle attrezzature, dei locali e degli accessori s'intende effettuato a rischio e pericolo di chi pratica attività sportive, con esclusione di ogni responsabilità a carico del Comune. La Società, l'Ente, l'Associazione ed in generale il soggetto concessionario, ha l'obbligo di provvedere alla copertura assicurativa dei propri atleti ed iscritti o fruitori dell'impianto al fine di sollevare il Comune da ogni responsabilità di qualsiasi natura ed origine, per eventuali incidenti o danni che gli stessi potrebbero subire. Il Concessionario stesso rimetterà dichiarazione comprovante l'avvenuto adempimento dell'obbligazione assunta.

I Concessionari si intendono espressamente obbligati a tenere sollevato e indenne il Comune di Frattamaggiore da tutti i danni, sia diretti che indiretti, che dovessero comunque essere arrecati a persone o cose, in dipendenza o in connessione alla concessione in uso dell'impianto, per manifestazioni o sedute o riunioni o adunanze di ogni genere, sia sportivo che extrasportivo

Il Comune di Frattamaggiore o, nel caso di concessione in gestione, il Concessionario deve stipulare un'idonea polizza assicurativa con primaria Compagnia e/o Istituto di assicurazione per la responsabilità civile e per la sicurezza degli impianti sportivi che tuteli il pubblico, gli atleti e, comunque, le persone che accedono ai suddetti impianti.

L'Amministrazione Comunale, nonché le Autorità scolastiche nei casi di concessione in uso delle palestre annesse alle scuole, sono in ogni caso esonerate da qualsiasi responsabilità che possa derivare a persone e/o a cose dall'uso degli impianti concessi e non rispondono, sia nei confronti degli interessati sia di altri soggetti, in ordine alle retribuzioni ordinarie e/o straordinarie ed alle assicurazioni per il personale di cui dovesse avvalersi il Concessionario il quale assume l'obbligo di tenere indenne, anche finanziariamente, l'amministrazione comunale da qualsivoglia pretesa di terzi in generale..

Art. 26
Sospensione delle concessioni

L'Amministrazione comunale si riserva la facoltà di sospendere o rinviare per motivate esigenze di carattere sportivo o extra-sportivo qualsiasi attività o manifestazione programmata negli impianti sportivi di sua proprietà, in particolare modo per motivi di ordine pubblico dandone comunicazione ai concessionari con un anticipo di almeno 15 giorni.

La sospensione è prevista inoltre quando si verificano condizioni tali da rendere gli impianti inagibili a insindacabile giudizio degli Uffici comunali competenti o necessitino di improcrastinabile manutenzione a carico dell'amministrazione comunale o adeguamenti per sopravvenute esigenze quali, a titolo esemplificativo, l'adeguamento a normative vigenti.

Per le sospensioni di cui ai precedenti commi, nulla è dovuto dal Comune di Frattamaggiore al Concessionario, se non la restituzione dei canoni o delle tariffe anticipatamente versate per l'utilizzo dell'impianto ed in proporzione al mancato utilizzo, con rinuncia del concessionario ad ogni pretesa.

Art. 27
Revoca delle concessioni

A seguito di gravi violazioni delle disposizioni contenute nel presente regolamento, nell'atto di concessione o nella convenzione e/o di danni intenzionali o derivati da grave negligenza nell'uso degli impianti sportivi concessi, il Comune di Frattamaggiore revoca la concessione, fermo restando l'obbligo del Concessionario al risarcimento degli eventuali danni e senza la possibilità per il medesimo di richiedere alcun indennizzo, neppure a titolo di rimborso spese.

Il Comune revoca, previa diffida, le concessioni d'uso o in gestione, ovvero non le rilascia, ai concessionari o ai richiedenti che risultino: morosi nel pagamento delle tariffe d'uso di cui all'art. 13 del presente Regolamento; morosi nel pagamento del canone del presente Regolamento; trasgressori delle norme del presente Regolamento; trasgressori di eventuali disposizioni integrative che l'Amministrazione Comunale riterrà opportuno emanare.

Il Comune si riserva la facoltà di revocare in tutto o in parte la concessione per motivi di pubblico interesse senza che nulla il Concessionario possa eccepire o pretendere a qualsiasi titolo.

Art. 28
Risoluzione del rapporto di concessione

E' facoltà del Concessionario recedere anticipatamente dal rapporto di concessione dando alla amministrazione comunale un preavviso di almeno sei mesi.

Il rapporto di concessione è risolto di diritto, anche prima della scadenza del termine indicato nell'atto di concessione o nella convenzione, qualora si verifichi l'indisponibilità dell'impianto per cause di forza maggiore.

Il rapporto è risolto di diritto, fermo restando ogni diritto dell'amministrazione comunale, anche quando il concessionario in gestione, non adempie con regolarità al pagamento di due scadenze di pagamento consecutive.

Art. 29

Subentro nella concessione

Nel caso di concessione in gestione del presente regolamento, al fine di assicurare un continuativo e razionale utilizzo dell'impianto, il Comune di Frattamaggiore può concedere in gestione al soggetto in posizione utile nella graduatoria, gli spazi resisi disponibili.

ART. 30

RINVII

Per quanto non previsto dal presente Regolamento, si rinvia :

- al T.U.E.L. approvato con D.L.gs.n.267 del 18/08/2000 per le forme di gestione degli impianti sportivi;
- alla vigente normativa per l'acquisizione degli impianti sportivi degli istituti scolastici;
- alla vigente normativa per la programmazione delle attività sportive in orario extrascolastico;
- alla vigente normativa in materia concessioni e appalti per le forme di gestione in concessione;
- alla vigente normativa per la individuazione degli elementi di riferimento riguardanti i soggetti che svolgono attività sportive;
- alle disposizioni delle singole federazioni sportive e del Coni per la individuazione dei soggetti che svolgono attività sportive regolamentate;
- alla normativa generale e specifica inerente gli enti di promozione sportiva per la individuazione dei soggetti che svolgono attività sportive e motorie con fini di promozione sportiva;
- alla normativa civilistica , fiscale e di contabilità pubblica vigente per i profili contabili e fiscali per quanto non specificamente disciplinato dal presente regolamento.

Art. 31

Norme transitorie

Le disposizioni del presente regolamento si applicano alle concessioni in uso e in gestione degli impianti sportivi rilasciate successivamente all'approvazione dello stesso. Rimangono pertanto in vigore e non sono soggette a variazione o a adeguamento, fino alla loro scadenza naturale, le concessioni in atto.

Art. 31

Entrata in vigore e abrogazione di norme

1. Il presente regolamento entra in vigore alla data di avvenuta esecutività della Deliberazione di approvazione.
2. Tutte le disposizioni precedenti, incompatibili con quelle contenute nel presente regolamento, si intendono pertanto abrogate.